

COMUNICATO STAMPA

Roma, 25 gennaio 2017

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

Il Commissario liquidatore comunica ai sensi dell'art. 92 del D. lgs. n. 385/93 (TUB) che in data 24/01/2017 è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo del bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto.

Dell'avvenuto deposito verrà data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si invitano tutti i creditori che ne sono in possesso di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di deposito del bilancio finale, gli interessati (i possessori di moneta elettronica e i creditori iscritti nello stato passivo già depositato presso il Tribunale di Bergamo) possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Bergamo.

In assenza di contestazioni e decorso il termine indicato, il Commissario liquidatore provvederà alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91 TUB. Va precisato che la presenza di eventuali contestazioni potrà ritardare o precludere le restituzioni.

Alla scadenza del suddetto termine e in assenza contestazioni, il Commissario liquidatore avvierà la procedura di restituzione a favore degli aventi diritto.

* * *

PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE

I clienti NON debbono fare NULLA.

Per la restituzione verranno utilizzate le coordinate bancarie (IBAN) già comunicate alla procedura ed utilizzate per il primo riparto senza bisogno di alcuna nuova richiesta da parte degli aventi diritto, fatto salvo quanto segue.

Tuttavia, si avvisa che tutti coloro che dall'epoca del primo riparto hanno cambiato conto corrente di accredito o per il quale sono cambiate le coordinate bancarie rispetto

a quelle a suo tempo comunicate sono invitati, sin da subito, a inviarle nuovamente anche via email al seguente indirizzo: imel.euspa@legalmail.it specificando nome e cognome del richiedente.

Si prega di prestare attenzione al fatto che per non ritardare le restituzioni la suddetta comunicazione dev'essere effettuata soltanto se sono cambiate le coordinate bancarie di addebito. In caso di comunicazione di cambio coordinate dovranno infatti essere effettuate delle necessarie attività di riscontro che potranno ritardare la restituzione delle somme.

* * * *

Considerando che il primo riparto ha permesso la restituzione del 70% della moneta elettronica, e che il restante 30% era stato accantonato con riserva di effettuare un eventuale conguaglio in sede di chiusura della liquidazione in funzione dell'andamento della procedura, si comunica che la Banca d'Italia ha autorizzato il riparto finale, ai sensi dell'art. 92-*bis* TUB, nella misura del 92 delle somme complessive.

Il restante 8% è stato utilizzato per sostenere spese di procedura nell'esclusivo interesse dei clienti e senza le quali spese non si sarebbe potuta svolgere alcuna restituzione.

Il dettaglio delle spese è contenuto nella documentazione depositata presso il Tribunale di Bergamo.

Inoltre, si fa presente che poiché taluni aventi diritto non si sono presentati o non sono reperibili, residuano delle giacenze.

Il Commissario continuerà a custodire le somme giacenti ai sensi dell'art. 117 L.F., che si applica compatibilmente con quanto previsto dall'art. 92-*bis* TUB.

Le giacenze verranno utilizzate per fronteggiare le pretese rimaste insoddisfatte, seguendo lo specifico ordine previsto dall'art. 92-*bis* TUB.

Pertanto, al termine dei cinque anni previsti dalla legge, si provvederà a utilizzare le giacenze eventualmente rimaste per:

- a) restituire, in tutto o in parte, ai possessori di moneta elettronica presentatisi e che sono rimasti in parte insoddisfatti, la moneta elettronica di rispettiva spettanza;
- b) soddisfare i diritti di rivalsa ex art. 92-*bis*, comma 2 TUB, della Autorità di risoluzione delle crisi per l'anticipazione delle indennità agli organi della procedura.

La richiesta di volersi rivalere sulle eventuali giacenze alla scadenza del termine quinquennale previsto dall'art. 117 L.F., che decorre dall'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Tribunale di Bergamo, deve essere fatta pervenire entro sessanta giorni dal suddetto deposito del bilancio finale all'indirizzo imel.euspa@legalmail.it, comunicando la casella di PEC ove inviare le comunicazioni.

Sarà onere dei creditori aggiornare l'indirizzo di PEC.

In caso di inesistenza di PEC, le comunicazioni dei creditori possono essere fatte al seguente indirizzo, con raccomandata A/R:

IMEL.EU S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa
C/O Avv. Bruno Manzone
Largo Giuseppe Toniolo, 6
00186 - Roma

Si ribadisce che le richieste non potranno comunque essere soddisfatte prima della scadenza del ripetuto termine di cinque anni previsto dall'art. 117 L.F.

Il Commissario liquidatore
Avv. Bruno Manzone